

Contratto di certificazione CECE

Certificazione come esperto CECE

Versione del 22.6.2021

Tra

1. Associazione GEAK-CECB-CECE

Rappresentata da:

Agenzia CECE Svizzera Italiana

Ca' bianca

Via San Giovanni 10

6500 Bellinzona

e

2. Esperto CECE

Nome, Cognome

Indirizzo (via, numero)

CAP, Luogo

Cantone

E-Mail

(di seguito nominato esperto CECE)

Introduzione

Il certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) è il nome dell'associazione come anche la procedura standardizzata, il marchio e le pubblicazioni che ne derivano, che possono essere utilizzate per classificare gli edifici in termini di efficienza energetica. Il CECE è di proprietà della Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (EnDK), rappresentata dall'associazione GEAK-CECB-CECE. L'uso del marchio registrato CECE è regolato nel regolamento d'uso CECE. Con la certificazione, l'esperto riceve i diritti per utilizzare il marchio CECE come definito nel regolamento d'uso. In particolare, riceve il diritto di emettere CECE su mandato dei proprietari di edifici e di presentarsi come esperto CECE.

In questo contesto, le parti contraenti concordano quanto segue:

1. Scopo

In virtù di questo contratto, l'esperto CECE è certificato dall'Associazione CECE. Questo lo autorizza a rilasciare i prodotti CECE per conto dei proprietari di edifici, in conformità con i regolamenti emessi dall'Associazione CECE e a definirsi un esperto CECE.

2. Campo d'applicazione

La certificazione come esperto CECE si basa sul regolamento di certificazione. È personale e non trasferibile.

La certificazione come esperto CECE è valida per il territorio svizzero.

3. Accuratezza delle informazioni

L'esperto CECE conferma che le informazioni relative alla sua formazione ed esperienza professionale, le quali sono un prerequisito per la sua ammissione come esperto CECE, sono complete e vere.

4. Doveri di diligenza

In linea di principio, l'esperto CECE deve redigere personalmente il certificato energetico cantonale dell'edificio (CECE) e svolgere le attività connesse (vedi regolamento di prodotti).

L'esperto CECE si impegna a preparare e utilizzare il CECE in conformità alle disposizioni del regolamento di prodotto CECE e regolamento d'uso. Nel fare ciò, applica la diligenza che ci si aspetta da un professionista nel settore dell'energia degli edifici e tiene conto dello stato attuale della tecnica e delle Norme e pratiche della professione. Le norme da prendere in considerazione sono elencate nel regolamento di prodotto.

L'esperto CECE deve pubblicare il CECE esclusivamente con lo strumento ufficiale CECE. Questo assicura che il CECE sia prodotto usando sempre la medesima procedura e che i dati siano immagazzinati nel banca dati nazionale.

Deve registrare i dati necessari per il rilascio del CECE in modo veritiero e corretto e classificare l'edificio sulla base di questi dati. Egli lo conferma con la sua firma sulla pubblicazione del documento CECE.

5. Pubblicazione dei dati di contatto dell'esperto CECE

L'esperto CECE autorizza l'Associazione CECE a pubblicare il suo nome, il suo status di esperto CECE e i suoi dati di contatto sul sito web CECE.

L'esperto CECE si impegna a modificare tempestivamente e spontaneamente, qualsiasi modifica del nome, dei dati di contatto o la cessazione delle attività dell'esperto CECE, tramite lo strumento CECE.

L'esperto CECE ha diritto alla pubblicazione dei suoi dati sul sito web CECE solo finché l'esperto CECE è certificato dall'associazione CECE o finché esiste un rapporto contrattuale con l'associazione CECE. Il diritto si estingue contemporaneamente con il termine dei rapporti contrattuali rispettivamente della certificazione.

6. Emolumenti

L'esperto CECE deve versare all'Associazione CECE un emolumento di pubblicazione secondo il regolamento del prodotto.

Per la sua certificazione, l'esperto CECE deve versare all'associazione un emolumento secondo il regolamento di certificazione.

L'Associazione CECE può rivedere periodicamente le tariffe e modificarle se necessario. Se l'esperto non è d'accordo con l'adeguamento degli emolumenti, ha il diritto di rescindere immediatamente il contratto.

7. Durata, ritiro della certificazione e sanzioni

La durata e la fine della certificazione è regolata dal regolamento di certificazione.

In caso di violazione delle disposizioni del presente contratto e dei relativi regolamenti, ad esempio il mancato rispetto del dovere di diligenza, l'associazione CECE ha il diritto di disdire la certificazione o il rapporto contrattuale con l'esperto in qualsiasi momento e con effetto immediato. Ulteriori opzioni di sanzione sono definite nel regolamento d'uso.

In questo caso, l'Associazione CECE è autorizzata a disattivare i dati dell'esperto CECE sul sito web CECE. L'accesso allo strumento CECE sarà bloccato a partire dalla data di cessazione del contratto di certificazione. L'Associazione CECE si riserva il diritto di imporre ulteriori sanzioni secondo il regolamento d'uso CECE.

Se c'è un motivo giustificato per verificare i requisiti della certificazione, l'accesso allo strumento CECE può essere bloccato per la durata del controllo.

L'Associazione CECE ha il diritto di controllare in qualsiasi momento il rispetto delle disposizioni del presente contratto e dei relativi regolamenti. L'esperto CECE si impegna a mettere a disposizione dell'associazione CECE, su richiesta, le basi e i documenti necessari (ad esempio i documenti CECE pubblicati).

I controlli vengono effettuati sulla base delle disposizioni dei regolamenti dell'associazione CECE.

Il contratto di certificazione può essere reciso in qualsiasi momento, con un preavviso di tre mesi. La ricertificazione avviene secondo le condizioni del regolamento di certificazione.

8. Regolamenti integrati

I regolamenti elencati di seguito sono parte integrante del presente contratto nell'ordine di precedenza applicabile in conformità con il regolamento d'uso:

- Regolamento d'uso CECE
- Regolamento di prodotto CECE
- Regolamento di certificazione CECE

L'esperto CECE conferma di aver preso nota delle disposizioni dei suddetti regolamenti nella versione attualmente valida e di essere d'accordo con le disposizioni. Si impegna anche a portare all'attenzione del proprietario dell'edificio o del cliente il regolamento d'uso CECE (ad esempio come allegato al contratto con il proprietario dell'edificio) e a vincolarlo contrattualmente a rispettare le disposizioni del regolamento d'uso nei confronti dell'associazione CECE.

Le modifiche ai regolamenti sono notificate all'Esperto almeno un mese prima della loro entrata in vigore. Attraverso questa notifica, il contenuto diventa vincolante in questo rapporto contrattuale a partire dal momento dell'entrata in vigore. L'esperto deve informare il proprietario dell'edificio di tutte le modifiche ai regolamenti che entrano in vigore durante la preparazione di un CECE, nella misura in cui queste sono rilevanti per il proprietario dell'edificio.

9. Denominazione quale esperto CECE

Oltre alla realizzazione di prodotti CECE, l'esperto CECE ha il diritto di usare il nome "esperto CECE" nella pubblicità e nei rapporti commerciali ai sensi del diritto non esclusivo di utilizzo del marchio. Il metodo di presentazione e l'ambito di utilizzo consentito sono regolati dal regolamento d'uso CECE. Ulteriori diritti all'utilizzo del marchio CECE in particolare la registrazione di propri marchi, aziende o nomi di domini contenenti la componente CECE non possono essere esercitati dall'esperto.

Qualsiasi uso improprio della qualifica di esperto CECE può essere perseguito legalmente, con possibili sanzioni in accordo con il regolamento d'uso.

10. Modifiche al contratto / accordi paralleli

Le modifiche al presente contratto devono essere fatte per iscritto.

Non ci sono accordi paralleli tra le parti.

11. Diritto applicabile / foro giuridico

Solo il diritto svizzero è applicabile a questo regolamento d'uso. Il foro competente esclusivo per le controversie in relazione al presente regolamento si trova presso la rispettiva sede dell'Associazione CECE, attualmente a Berna.

12. Entrata in vigore

Questo contratto è stato approvato dal comitato dell'Associazione CECE il 22.6.2021 ed entrerà in vigore il 1.1.2022 dopo la firma di entrambe le parti.

Associazione GEAK-CECB-CECE:

(Rappresentata da: Agenzia CECE Svizzera Italiana, Via San Giovanni 10, 6500 Bellinzona)

Luogo, data

Milton Generelli

L'esperto:

Luogo, data

Firma

Allegati - Regolamento dell'Associazione:

- Regolamento d'uso CECE
- Regolamento di prodotto CECE
- Regolamento di certificazione CECE